

# *SIC TRANSIT GLORIA MUNDI?*

ALESSANDRO **SERPE**



## *Sic transit gloria mundi?*

ALESSANDRO SERPE

Professore Associato di Filosofia del diritto, Università G. d'Annunzio di Chieti e Pescara.

E-mail: [alessandro.serpe@unich.it](mailto:alessandro.serpe@unich.it)

### ABSTRACT

La fortuna e i trionfi della filosofia giuridica di Alf Ross sono stati transeunti? *Sic transit gloria mundi?* Dopo una protratta riluttanza danese a rispolverare Ross e i suoi temi, una fresca ondata di interesse sembra riavvolgerlo. La traduzione italiana di *Demokrati, magt og ret* si colloca tra i nuovi studi su Ross. L'intento del mio breve contributo è rimettere in campo Ross per riflettere su alcune omissioni testuali e discrepanze linguistiche tra le varie edizioni del suo *opus magnum*, in particolare sul significato delle espressioni *gyldig ret* e *gældende ret* e sull'uso che Ross ne fa. Queste divergenze hanno avuto non poco peso nella lettura hartiana di Ross e nella sua sfortunata ricezione tra anglosassoni, anglofoni ed adepti della sua scuola. Ancora Ross per noi?

Have the fortune and triumphs of Ross's legal philosophy been transient? After a protracted reluctance by Danish scholars to blow dust away from Ross and his themes, a refreshing wave of interest surrounds him. The Italian translation of *Demokrati, magt og ret* is among the new studies on Ross. The aim of this contribution is to reflect upon some textual omissions and linguistic discrepancies occurred in the different editions of his *opus magnum*. In particular, the meaning of *gyldig ret* and *gældende ret* and Ross's use of such terms are put under a closer examination. The divergences have played a significant role in Hart's interpretation of Ross and partly caused his unfortunate reception among Anglo-Saxons, Anglophones and disciples of Hart. Ross' *gloria* is not passed yet.

### KEYWORDS

Ross, "Demokrati, magt og ret", *gyldig ret*, *gældende ret*, Hart

# *Sic transit gloria mundi?*

ALESSANDRO SERPE

1. *Del perché d'un (appassionato) lavoro di traduzione* – 2. *Del (perché) ancora Ross. Gyldig e gældende rett* – 3. *Del (perché) di un amore non corrisposto* – 4. *Sic transit gloria mundi?*

## 1. *Del perché d'un (appassionato) lavoro di traduzione*

Il 31 agosto 1950, Vinding Kruse (1880-1963), insigne Professore di *Retslære* nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Copenhagen, andò in pensione. Il 23 febbraio 1950, fu convocato un Consiglio per discutere il suo successore alla cattedra. Il giorno precedente il Consiglio, Kruse e Ross si incontrarono in Facoltà. Kruse gli porse la mano in segno di saluto; Ross tenne il braccio rigido ed immobile. C'era nell'aria già odore di vittoria. Quando Ross avanzò la sua candidatura nessuno sollevò obiezioni. Si trattò di un passaggio naturale, ma non di morbida quiete. Kruse si accomiatò dai presenti senza strette di mano ed uscì sbattendo furiosamente la porta.

*Sic transit gloria mundi*: con queste parole di ghiaccio Ross commentava il gesto di Kruse in un'epistola inviata il giorno successivo alla moglie Else-Merete. Turbata e contrariata, Else-Merete gli rispondeva così il 28 febbraio:

«Quando torneremo a casa discuteremo del tuo comportamento con Vinding Kruse. So bene che quell'uomo ti ha fatto tanto male ed arrecato grosse ingiustizie, ma sento che il non avergli corrisposto il saluto sia un gesto che non ha fatto altro che sminuirti. [...] È stata una dolce vendetta? *Rossibus* non è il lato che di te rispetto. Il tuo gesto è comprensibile da un punto di vista umano, ma non c'è nulla di cui vantarsi»<sup>1</sup>.

La vittoria di Ross spense la gloria di Kruse, come un alito di vento su una fiammella. Kruse era stato l'ultima significativa voce d'un modo orgoglioso e chiuso di pensare diritto, memore degli insegnamenti del *founding father* della scienza giuridica danese, Anders Sandøe Ørsted (1778-1860).

Lascio da parte il Ross di Kruse, ed il Kruse di Ross<sup>2</sup>. Mi interessa, qui, lanciare e fermare questo punto: la fortuna e i trionfi che per decenni hanno abbracciato la

<sup>1</sup> EVALD 2010, 211 s.

<sup>2</sup> Sulle teorie østediane e sul loro impatto nella cultura filosofico-giuridica danese e norvegese, e sulle tempestose vicissitudini accademiche di Ross, rinvio al mio: SERPE 2008, 24-41, 48-55, 85-89.

filosofia giuridica di Alf Ross sono stati transeunti? *Sic transit gloria mundi?* Di Ross non resta che la penna spietata di *Rossibus*?

Questo è quello che si evince dal poscritto di Evald all'edizione danese *Alf Ross – et liv*, poscritto omesso nella versione inglese (EVALD 2010). Evald fornisce un esemplare e documentato profilo della vita e delle opere di Ross, in un meticoloso gioco di alternarsi di umori e depressioni, di gioie e trionfi. Il libro è storia di una filosofia, storia di una società, storia di una persona<sup>3</sup>. È storia di storie accademiche, generalizzabili, una storia tra le storie di tutti noi accademici, di rose e di spine. L'obiettivo pare esser stato quello di rappresentare l'intima profonda interrelazione tra vita ed *opere*. Il messaggio è questo: Ross aveva affidato se stesso alla scienza e difeso i suoi *credo* nelle sue opere, in un arco di circa sessant'anni, un'intera vita. Faccia da testimonianza il passo di una lettera che Ross scriveva alla sua promessa sposa nel giugno del 1923. Nell'imminenza dello *stipendiareise* egli le confidava: «in un certo qual modo sono attratto dai temi della filosofia del diritto perché è lì, nella filosofia del diritto, che rinvergono i grandi pensieri, una filosofia della vita, e non v'è solo un annegamento nei dettagli. [...] Devo osare? Posso? Sono abbastanza forte?»<sup>4</sup>. Filosofia del diritto, dunque, per una *sua* filosofia della vita.

Vita e opere. Opere e vita, in rapporto simbiotico. Tuttavia, già ad un primo sguardo pare che Evald ci abbia avvertiti di qualcosa di più singolare. Una prima formidabile spia è il titolo: *Alf Ross – una vita*. Nel titolo non compare la parolina “opere”. Quasi che l'autore, sebbene ci avesse restituito un'immagine di Ross con tutto il suo peso di vita e opere e ci avesse rappresentato con dovizie di dettagli l'*œuvre* del danese, avesse, poi, volute tenerle, nel titolo, sotto coltre. Dove può risiedere la ragione di una tale scelta? Mi viene da dire in uno smilzo, ma essenziale passaggio del poscritto. Il poscritto danese è ispirato dall'idea d'un declino ineluttabile che come un drappo funebre ha avvolto, molti anni or sono, Ross, il suo scettro e le sue opere. Così scrive Evald a proposito di Ross: «Davanti a noi restano i risultati storici del tempo in forma di discussioni e temi presentati in articoli e libri che oggi si ritrovano o nella fossa comune delle biblioteche o, come capita agli autori dimenticati, compressi in uno scaffale»<sup>5</sup>. Evald stende su Ross il velo dell'oblio.

È ben indubbio che la figura di Ross, nella ricchezza e pienezza dei suoi profili, abbia ingenerato non pochi disagi nell'*ambiente* accademico danese. Passarono sotto le sue forche caudine Kruse, Illum, Geiger, Aubert, Goldschmidt, e, non in ultimo, il suo successore alla cattedra di *Jurisprudence*, Lauridsen. L'ostinato protrarsi di critiche e polemiche nei modi di una “reggenza a tempo pieno” valsero a Ross l'etichetta di “tiranno spirituale” e spiegano con ogni probabilità il pallido desiderio, in

<sup>3</sup> BLUME 2011, 28.

<sup>4</sup> EVALD 2010, 51 s.

<sup>5</sup> EVALD 2010, 371.

Danimarca, di “rispolverare” i suoi temi e lavori<sup>6</sup>. La brama di molti danesi di liberarsi polsi e caviglie ed eccitarsi alla “rivolta” non deve sorprendere. D'altronde, quando il gatto non c'è più...

Vi aggiungerei, ma non a contorno, la storica rivalità tra le Università di Aarhus e Copenhagen. È noto ai danesi il gusto di Ross di bastonare ricerche e ricercatori di Aarhus, piccola Università di provincia fondata nei primi anni Sessanta. Theodor Geiger (1891-1952), sociologo del diritto di origini tedesche costretto ad emigrare in Danimarca a seguito dell'occupazione nazista, lavorò congiuntamente al danese Knud Illum (1906-1983), giurista e teorico del diritto, alla costruzione di un ponte di collegamento fra diritto ed economia. Ross si era rivelato tremendamente ostile a Geiger: il suo operato in filosofia del diritto era stato giudicato un lavoro azzardato ed amatoriale, tipico di un debuttante<sup>7</sup>. Geiger tentò di schermirsi dalle agguerrite accuse. Ma a cospetto della *Grandeur* rossiana restò, penitente, all'ombra. Un medesimo destino travolse Illum. Si racconta che Illum, alla richiesta avanzatagli dall'allora studente Svend Gram Jensen, oggi noto giurista e criminologo, di studiare *Om ret og retfærdighed* (d'ora in poi, nel testo, con la sigla RR)<sup>8</sup> come testo dell'esame di teoria generale del diritto, abbia risposto: «Deve prima passare sul mio corpo!»<sup>9</sup>. Con indomita passione, Illum liberava il suo campo dagli ingombri di Copenhagen<sup>10</sup>. Un arco, allora, che va dal 1926 al 1979, lungo riassetamenti non insignificanti di filosofia di Ross e di *holmgang* accademiche contro mutevoli avversari<sup>11</sup>.

La “reazione” negativa ad una ristampa di RR è disvelatrice di questo *milieu*. Complici, di non minore importanza, da un lato il fatto che per tradizione accademica danese l'autorevolezza del nuovo docente di cattedra rimpiazza “definitivamente” quella del predecessore e, dall'altro, lo svanito interesse nei confronti dell'empirismo logico. In realtà, già dagli inizi della seconda metà del Novecento l'empirismo logico, sia nella versione “conservatrice” di Moritz Schlick, che in quella più “liberale” di Otto Neurath e Rudolph Carnap, perse la sua fonte d'energia creatrice a favore della *ordinary language philosophy* sviluppatasi ad Oxford con i lavori di John Langshaw

<sup>6</sup> VON HOLTERMANN, RYBERG 2006, 10.

Ad onor del vero, non pochi autori scandinavi hanno resistito al fascino delle tesi e della scrittura di Ross, traendone profitto e creatività. Si pensi alla profonda ammirazione del suo allievo norvegese Nils Kristian Sundby (1942-1978), autore di un importante lavoro *Om normer* (SUNDBY 1974). Cfr. SERPE 2012.

<sup>7</sup> ROSS 1946b, 259-262.

<sup>8</sup> ROSS 1953.

<sup>9</sup> VON HOLTERMANN 2013, 14.

<sup>10</sup> La recensione di Illum a RR non fu meno forte. Illum evidenziava non solo quanto fosse azzardato sostenere che la “validità” di una norma giuridica dipendesse dal grado di probabilità con cui un giudice decidesse di porla alla base della propria decisione, ma anche quanto fosse scientificamente arduo verificare l’“esistenza” dell’ideologia normativa. Cfr. ILLUM 1953, 278 ss.

<sup>11</sup> VON HOLTERMANN, RYBERG 2006, 10. Secondo le leggi vichinghe, le *holmgang* erano duelli sanguinosi con finalità di risoluzione di dispute d'onore. *Holmgang* significa letteralmente “camminare (*gang*) su un isolotto (*holm*)”: in origine i duelli si combattevano su piccole isole.

Austin e a Cambridge con quelli del (secondo) Wittgenstein e, non meno, d'un empirismo "senza dogmi" volgente al pragmatismo. RR nacque anzianotto. Anche Ross pare esserne stato consapevole. Tuttavia, non volle mai coinvolgersi in progetti di "aggiornamento" del testo. Così egli dichiarava nel 1969 alla rivista studentesca dell'Università di Copenhagen: «sono diventato troppo anziano per affrontare un sforzo così grande e poi voglio anche occuparmi di nuove tematiche»<sup>12</sup>.

In occasione del centenario dalla nascita di Ross si pensò ad una ristampa dell'*opus magnum*, non più reperibile se non nelle librerie antiquarie. Il progetto arenò per il parere contrario di giuristi dell'accademia di Copenhagen<sup>13</sup>. Nello stesso anno, 1999, furono raccolti e ripubblicati alcuni saggi di Ross a cura dei professori Isi Foighel, Hans Gammeltoft ed Henrik Zahle: *Ret som teknik, kunst og videnskab – og andre essays* (FOIGHEL et. al. 1999). Nei primi anni del 2000 la nuova generazione di giuristi iniziò ad intravedere il bagliore ambrato e caldo di una nuova alba. Poi, un primo filo d'erba riuscì a traforare il nevaio. Nel 2006 vide la luce *Alf Ross. Kritisk gensyn*, a cura di Jakob von Holtermann e Jesper Ryberg (VON HOLTERMANN, RYBERG 2006). Pure in quell'occasione, alcuni accademici di Aarhus e di Copenhagen volsero il pollice all'ingiù declinando l'invito a partecipare. Il volume non ebbe affatto il sapore di una pomposa commemorazione né di una celebrazione di parte. Esso raccolse contributi critici e severe disamine delle tante questioni rossiane<sup>14</sup>. Ad onor del vero, il catalogo dei critici danesi di Ross è stato non piccolo: Lauridsen, Zahle, Høilund, Jensen, Jørgensen, i meno recenti; Ravnkilde, Evald & Schaumburg-Müller i più recenti.

Una fresca ondata di interesse avvolge di recente la filosofia giuridica rossiana. Nel segno d'una distensione dei rapporti tra i due poli accademici<sup>15</sup>, è stato ristampato di recente RR, 2013, a cura di Jakob von H. Holtermann. Nella sua bella introduzione, Holtermann sottolinea l'originalità della vicenda speculativa rossiana riconoscendone una qualche attualità. L'interesse internazionale verso e per Ross non è mai del tutto scemato, in particolare in Italia e nei paesi di lingua spagnola e portoghese. Nel 2015 la rivista sud-americana *Utopía y Praxis Latinoamericana* ha dedicato un numero speciale alla filosofia giuridica di Ross. Il numero raccoglie, tra gli altri, importanti contributi di studiosi scandinavi. Il "nuovo" *On Law and Justice* (d'ora in poi, nel testo, con la sigla LJ)<sup>16</sup> edito da Jakob H. von Holtermann e tradotto da Uta Bindreiter per Oxford University Press è in corso di stampa. Nuove sollecitazioni provengono proprio da quel mondo anglosassone così tanto

<sup>12</sup> EVALD 2010, 369.

<sup>13</sup> VON HOLTERMANN 2011, 3; VON HOLTERMANN, RYBERG 2006, 9.

<sup>14</sup> Tra i contributi più critici di taluni aspetti del pensiero di Ross, si vedano, tra gli altri: RENDTORFF 2006, 15 ss.; CHRISTENSEN 2006, 79 ss.

<sup>15</sup> BLUME 2011, 31. Segnalo anche la traduzione in lingua inglese curata e commentata da H. Palmer Olsen, di un altro significativo lavoro rossiano di critica a Kelsen: ROSS 1936, 243 ss.

<sup>16</sup> ROSS 1959a.

sospettoso e ostile verso il nostro autore. Hart, e di questo dirò qualcosa nei prossimi paragrafi, fu il suo impietoso demolitore. I recenti studi di Brian Leiter su naturalismo e realismo giuridico e la “simpatetica riconsiderazione” di parte americana verso i “cugini” realisti scandinavi paiono aver riaperto i riflettori sulla filosofia giuridica di Ross. «Perhaps the Scandinavians – si domandava sornione Leiter in un’intervista – still have something to teach us? Certainly, they have not received sympathetic scrutiny within Anglophone jurisprudence»<sup>17</sup>. Leiter dice “scandinavi” ma ha il suo occhio “privilegiato” su Ross.

Da quanto emerge, mi pare difficile poter concludere che la filosofia giuridica di Ross abbia un mero significato storico<sup>18</sup> e riposi in un quieto, seppur nobile, esilio. Di Ross non resta solo *Rossibus*. La via che ho seguito traducendo ed introducendo *Demokrati, magt og ret* (ROSS 1974), i saggi *Kommunismen og Demokratiet* (ROSS 1945a) e *Socialismen och Demokratien* (ROSS 1947b) è tutta nel solco dei nuovi studi su Ross e ha voluto tenersi il più vicino possibile alle pagine ed ai contesti del nostro autore. L’intento è stato quello di ripresentare Ross all’audience italiano, muovere da alcuni altri suoi (poco noti) volti e segnalare non solo la simbiotica unione di vita privata e ricerca scientifica quanto il fatto che le sue sobrie professioni di scienza siano andate di pari passo con le sue lotte impavide contro il terrore, l’inumanità, i pregiudizi<sup>19</sup>. Ciò mi è parso da subito essere un esempio di straordinaria bellezza. La professione di scienza in Ross sta tutt’una con la professione di valori in un affascinante gioco corroborante la prova per cui il nichilismo dei valori non conduce nei vicoli bui di quello pratico. Nel suo denso contributo, Greco, oltre ad aver tracciato interessanti linee di consonanza tra Ross e Bobbio<sup>20</sup>, ha richiamato

<sup>17</sup> LEITER 2007b, 7 s. Su realismo e naturalismo si vedano anche: LEITER 1997, 267 ss.; LEITER 2007a, 4 s., 191. In quest’ultimo lavoro Leiter, sulla scia dell’interpretazione hartiana di alcuni assunti di LJ, mostra titubanza quanto alla possibilità di collocare la filosofia giuridica rossiana, ispirata all’empirismo logico e al behaviourismo, entro i quadri del naturalismo di derivazione quineana.

<sup>18</sup> Questa è l’opinione di Evald e Schaumberg-Müller (da cui dissento) secondo i quali la filosofia del diritto di Ross, di stampo giuspositivista, e da troppo tempo abbandonata, conservi un mero valore storico. Cfr. EVALD, SCHAUMBERG-MÜLLER 2004, 58 ss.

<sup>19</sup> Secondo Ross, solo una sobria professione di scienza può conciliarsi con una pratica salubre dei valori. Filosofia critica e pensiero critico non si lasciano affatto conciliare con la metafisica, con le “missioni” storiche ed il settarismo del “modo” comunista. La professione di comunismo del noto empirista logico Jørgen Jørgensen (1894-1969) non poteva altro che suscitargli motivi di curiosità. Sul punto, cfr. ROSS 1948a, 219 ss.; ROSS 1948b, 255 ss.; JØRGENSEN 1945, 18 ss.; JØRGENSEN 1946.

<sup>20</sup> GRECO 2018. Riguardo a diritto e potere richiamo l’attenzione su una *querelle* tra Olivecrona e Ross. Ad avviso di Olivecrona, Ross aveva ingenerato negli studiosi italiani un severo malinteso, avendo attribuito erroneamente a Kelsen il merito di essere stato il “primo” a teorizzare la forza non quale strumento del diritto ma quale oggetto del diritto: le norme giuridiche concernono l’applicazione della forza. Per un confronto testuale: ROSS 1953, 100 nt. 27; ROSS 1959a, 53 nt. 1; ROSS 1965, 52 nt. 1. Questo malinteso era stato perpetrato da BOBBIO 1965 e, poi, ripetuto da CATANIA 1974. Olivecrona rivendicava la paternità della tesi (OLIVECRONA 1976, 548 ss). L’anno successivo, in una epistola a Ross, egli commentava, amareggiato, l’accaduto. Non era la prima volta che Olivecrona rivendicava a Ross la paternità di alcune

con grande acume l'attenzione su questo punto delicato. Le riflessioni eleganti di Andronico<sup>21</sup> hanno illuminato il percorso di pratica del valore democrazia in Ross, tra libertà ed eguaglianza.

Nel corso della sua intera vicenda intellettuale, Ross si è difeso a spada tratta dalle accuse di nichilismo pratico<sup>22</sup>. L'assunto del nichilista teorico à la Ross è questo: i valori non possono essere razionalmente conosciuti né dimostrati e quindi dirsi né veri né falsi in quanto coinvolgono stati emozionali del soggetto. I valori e le espressioni di valori sono *meningsløse*, privi di significato. Ma da ciò non segue né che i valori siano illusori, né che gli individui siano amorali e debbano piegare le loro azioni agli istinti e al puro senso di utilità, né, ancora, che si debbano disfare tutte le convinzioni e pratiche morali. A monte ci sono Hägerström, Hedenius, Tingsten, Myrdal, Weber<sup>23</sup>. Essi hanno di sicuro la loro parte anche in *Demokrati, magt og ret*<sup>24</sup>. Il volumetto affina e approfondisce queste acquisizioni testimoniando il concreto interesse ed impegno che Ross volge, nelle dirimpenti inquietudini dei suoi anni, alla promozione dei valori di democrazia, uguaglianza, libertà, attraverso un percorso di demistificazioni, ipotesi e verifiche analitiche.

## 2. *Del (perché) ancora Ross. Gyldig e gældende rett*

Gli appassionati e raffinati contributi di Andronico, Greco e Schiavello forniscono, ognuno per sé stesso, chiavi critiche di lettura ed interpretazione di svariate note del pentagramma rossiano. Pur nella pluralità delle suggestioni, e per ragioni diverse, essi esibiscono un'intima affinità: l'idea di una non svanita attualità di Ross. Questa idea conforta le fatiche delle traduzioni e ne rinvigorisce l'idea germinatrice!

L'intento del mio breve contributo è raccogliere ulteriori note rossiane «per una rilettura – per dirla con Schiavello – attraverso nuove lenti»<sup>25</sup>. Le belle pagine suggestive di Schiavello intorno alla filosofia “scienista” di Ross e al confronto Ross/Hart mi hanno indicato quale via seguire qui. Provo a ricongiungere alcuni spunti disseminati in *RR* e mostrare dei nodi, forse tra i meno esplorati. Qualche “esercizio linguistico” ci farà compagnia.

sue tesi (EVALD 2010, 232-235). Su alcuni (altri) punti di convergenza tra Ross e Bobbio, mi permetto di rinviare a: SERPE 2015, 87 ss.

<sup>21</sup> ANDRONICO 2018.

<sup>22</sup> ROSS 1946b, 262-265; ROSS 1946a; ROSS 1959b, 215-220; ROSS 1952; ROSS 1963, 520.

<sup>23</sup> SERPE 2017a, 297-302; SERPE 2017b, 421 ss.

<sup>24</sup> ROSS 1974. SERPE 2016, vii-xvii. L'occasione mi è gradita per esprimere, ancora una volta, i miei sentimenti di gratitudine ai direttori della prestigiosa collana *Bibliotheca* per aver voluto accogliere questo lavoro. Un ringraziamento speciale devo rivolgerlo a Francesco Riccobono.

<sup>25</sup> SCHIAVELLO 2018, 390.

Nella edizione danese RR, Ross utilizza due termini, *gyldig* e *gældende* per denotare la nozione di *valido*. Le espressioni *gyldig ret* e *gældende ret* sono state tradotte, senza distinzione alcuna, in inglese con *valid law* ed in italiano con *diritto valido*. Da un punto di vista linguistico, a *gyldig* e *gældende* non corrispondono termini immediati e paralleli nelle lingue inglese ed italiano. Una digressione di natura linguistica può risultare particolarmente utile.

Nella lingua danese i termini *gyldig* e *gældende* sono etimologicamente connessi: mentre *gyldig* è un aggettivo, *gældende* è il participio presente del verbo *gælde* usato come aggettivo<sup>26</sup>.

*Gyldig* (cui corrisponde il tedesco *gültig*, *valido*) può essere usato in senso attributivo e/o predicativo, proprio come avviene nella lingua inglese ed in quella italiana:

- 1) *Det er en gyldig kontrakt* (è un contratto *valido*);
- 2) *Denne kontrakten er gyldig* (questo contratto è *valido*).

Nella forma negativa si antepone *u* al termine *gyldig*: *Det er en ugyldig kontrakt* (è un contratto *invalido*). La *u* anteposta all'aggettivo trova corrispondenza in tedesco: *ungültig*; in inglese: *invalid*; in italiano: *invalido*. Il sostantivo è *u/gyldighed*: *(un)gültigkeit*, *(in)validity*, *(in)validità*. *Gyldig/gyldighed* può essere usato in vari contesti per denotare non l'efficacia bensì la validità di una norma positiva (l'uso del termine fa riferimento a norme individuali) e/o la giustificabilità di una proposizione, di un argomento o di un ragionamento:

3) *Normen X er gyldig* (La norma X è *valida*). In questo senso particolare, *gyldig* significa propriamente *valido* in quanto emanato da un'autorità legittimata secondo le procedure previste;

4) *Det er et formelt gyldig argument* (è un argomento *formalmente valido*). In questo senso specifico *gyldig* significa propriamente: logicamente vero e/o corretto.

*Gældende* (cui corrisponde il tedesco *geltend*) è il participio presente del verbo *gælde* e può essere anch'esso usato come aggettivo in senso attributivo e/o predicativo:

- 5) *Gældende ret*;
- 6) *Denne norm er gældende ret*.

Nella forma negativa non si antepone *u* al termine *gældende*, bensì l'avverbio di negazione *ikke* (*nicht*, *not*, *non*): *Denne norm er ikke gældende ret*. Nel linguaggio ordinario, non esiste alcun sostantivo corrispondente a *gældende* né alcuna forma corrispondente propriamente al sostantivo tedesco *Geltung*. Tuttavia, è linguisticamente possibile il termine tecnico *gælden*, forma sostantivata del verbo *gælde*. In tal caso, il significato proprio di *gælden* è strettamente connesso a fattori concettuali dello *user* e non può essere compreso se non alla luce della sua applicazione. Mentre per *gyldig* la connotazione principale è "valido", per *gældende* la connotazione principale è "efficacia" ed il suo ambito applicativo è prevalentemente giuridico. A

<sup>26</sup> Per un'analisi linguistica dei termini *gyldig* e *gældende*, cfr. ENG 2011, 198-206.

differenza di *gyldig*, *gældende* è usato molto di rado in riferimento a norme individuali e, malgrado presenti la stessa radice di *gyldig*, non denota *validità* nei modi 1), 2), 3), 4), bensì, primariamente, la proprietà di essere empiricamente *efficace*.

In RR, Ross utilizza entrambi termini, *gyldig* e *gældende*, termini la cui forza e carica distintiva si è dissolta nelle rispettive traduzioni “*valid*” e “*valido*”. In particolare modo, l’aver ridotto *gældende/gældende ret* a “*valid/valid law*” (e, poi, in italiano a “*valido/diritto valido*”) ha finito per far intravedere, non a caso, esiti teorici fuorvianti e traditori. Ross l’aveva avvertito bene e manifestato in più d’una occasione. Nella recensione al *The concept of Law* di Hart, Ross si scusava per il malinteso e le difficoltà della traduzione. «Whereas *gyldig* functions in the same way as *valid* – scriveva Ross – the phrase *gældende ret* is used externally to designate the existing law, the law in force»<sup>27</sup>. Il medesimo commento è rimarcato, con un non minor disagio, in un altro luogo: «[...] I now understand that the Danish term *gældende ret* should not have been translated by the English phrase “*valid law*”. I regret this lack on my part of sufficient feeling for English usage»<sup>28</sup>.

Da uno studio più attento dell’edizione danese, emerge che Ross ha usato il termine *gældende* non solo per denotare la proprietà del diritto (e non di una norma individuale) di essere empiricamente efficace, vigente, in vigore, ma anche come termine tecnico in riferimento ad un particolare tipo di proposizioni giuridiche, quelle della scienza giuridica. A conferma di ciò, nella traduzione inglese, il termine *valid* è posto perlopiù tra virgolette proprio quando non è usato come termine tecnico<sup>29</sup>, ossia quando *valid* corrisponde a *gyldig* (“*valido*” quale termine di uso comune impiegato da chi opera nel campo del diritto: giudici, studiosi del diritto, funzionari, giuristi praticanti e, non meno, l’uomo comune).

Come ho accennato poc’anzi, la connotazione principale del termine *gældende* è efficace, mentre il significato di *gælden* è strettamente connesso a fattori concettuali dello *user* e non può essere compreso se non alla luce della sua applicazione. Non è un caso che questa espressione sia stata emblematicamente usata da Ross come titolo del paragrafo 8 *Retssystemets gælden* (reso dal traduttore inglese con *The validity of the legal system*, e da quello italiano con *La validità del sistema giuridico*). Possiamo ora tirare qualche conclusione riguardo agli usi che Ross fa dei termini *gyldig* e *gældende*:

- a) *gyldig* è un termine descrittivo che Ross impiega per denotare la validità di una norma (perlopiù) individuale nel significato comune di “conforme a, corretto”;
- b) *gældende* è, sì, un termine descrittivo impiegato per denotare l’efficacia empiri-

<sup>27</sup> ROSS 1961b, 1190.

<sup>28</sup> ROSS 1961a, 86.

<sup>29</sup> ROSS 1959a, ix, 3, 18, 31, 53, 55, 57, 65, 68, 70, 92, 105, 158, 160, 179, 229, 298, 308, 313, 366, 368, 370. Sul punto, cfr. VON HOLTERMANN 2017, 23.

rica di una norma (perlopiù) non individuale<sup>30</sup>; ma è altresì un termine tecnico che Ross impiega per denotare l'uso da parte degli scienziati del diritto in riferimento alle (loro) proposizioni, nei modi del suo progetto filosofico-giuridico.

A mo' di esempio, nella tabella in basso (Tabella 1) riporto uno stralcio di RR e le traduzioni contenute, rispettivamente, in LJ ed in *Diritto e giustizia* (d'ora in poi, nel testo, con la sigla DG)<sup>31</sup>. Si noti quanto spesso il termine “validità” compari con “diversi abiti” danesi. Nella traduzione italiana ho reso, tra parentesi quadre ed in corsivo, le corrette connotazioni dei termini *gældende*, *gælder*, *gyldighed*, *gælden*:

RR (ROSS 1953, 63 s.)	LJ (ROSS 1959a, 18)	DG (ROSS 1965, 19)
<p>Langt den overvejende del af al hidtidig retsfilosofi har hævdet, at begrebet “<b>gældende</b> (danske) ret” er noget der ikke forklares uden at gribe til det overnaturlige. Retten er herefter ikke et blot empirisk fænomen. At retten “<b>gælder</b>” refererer ikke blot til noget faktisk, iagttageligt, men også til en “<b>gyldighed</b>” af overnaturlig, usanselig art, en ren fornufts side af guddommelig oprindelse eller givet apriorisk (dvs. uafhængigt af erfaring) i menneskets oversenslige fornuft-natur, retsideen. Og betydelige retsfilosoffer der fornægter en sådan spirituel metafysik har dog ment, at rettens “<b>gælden</b>” ikke har noget med livets reale foreteelser at gøre, men kun kan forklares ved hjælp af specifikke postulater.</p>	<p>By far the greater part of all writers on jurisprudence up to the present have maintained that the concept “<b>valid law</b>” cannot be explained without recourse to the metaphysical. The law according to this view is not merely an empirical phenomenon. When we say that a rule of law is “<b>valid</b>” we refer not only to something factual, that can be observed, but also to a “<b>validity</b>” of a metaphysical character. This <b>validity</b> is alleged to be a pure concept of reason of divine origin or existing <i>a priori</i> (independent of experience) in the rational nature of man. And eminent writers on jurisprudence who deny such spiritual metaphysics have nevertheless been of the opinion that the “<b>validity</b>” of the law can only be explained by means of specific postulates.</p>	<p>La maggior parte degli scrittori di <i>jurisprudence</i> fino ai giorni nostri ha ritenuto che il concetto di diritto <b>valido</b> [<i>scientificamente valido/valido secondo la scienza giuridica</i>] non possa essere spiegato senza qualche ricorso alla metafisica. Quando diciamo che una norma giuridica è <b>valida</b> [<i>valida</i>], non solo ci riferiamo a qualcosa di fattuale che può essere osservato ma anche a una <b>validità</b> [<i>validità</i>] di carattere metafisico. Questa <b>validità</b> [<i>validità</i>], è concepita come un puro concetto di ragione, di origine divina o esistente <i>a priori</i> (independente dall'esperienza) nella natura razionale dell'uomo. Eminentissimi scrittori di <i>jurisprudence</i> che negano siffatta metafisica spiritualistica sono stati, ciò nondimeno, dell'opinione che la <b>validità</b> [<i>validità scientifica/secondo la scienza giuridica</i>] del diritto possa essere spiegata per mezzo di specifici postulati.</p>

<sup>30</sup> Sulle differenze tra testo originale e traduzione inglese, ed in particolare sulla traduzione di *gældende* (*dansk*) *ret*, si vedano: PATTARO 1966, 1012-1014; JORI 1976, 118 nt. 8; MARIN 1982, 224-226.

<sup>31</sup> ROSS 1965.

Com'è ben noto, il programma filosofico del Ross di RR è ispirato all'empirismo logico. Ross si interroga sulla possibilità epistemologica della scienza giuridica. Nel suo quadro antimetafisico, la scienza giuridica non costruisce né è affidataria di "verità". L'unica via che essa ha da percorrere perché sia scienza, è che essa, pur restando normativa nel senso autentico di studio dottrinale *om normer* (concernente norme) e non *i normer* (di norme) sia, appunto, *norm-deskriptiv* (descrittiva di norme) e non *norm-ekspressiv* (espressiva di norme)<sup>32</sup>. E da qui Ross partiva per fondare la differenza tra asserzioni e direttive.

Di certo, gli errori grossolani nelle traduzioni e le omissioni, alterazioni e abbreviazioni di parole, frasi e intere parti del testo originale hanno fomentato fuorvianti letture. Si legga nel seguente passo di RR, con quanta cristallina chiarezza Ross delinea le *premesse* del suo studio. Nella seguente tabella (Tabella 2), aggiungo una mia proposta di traduzione:

RR (ROSS 1953, 92 s.)	LJ (ROSS 1959a, 45 s.)	DG (ROSS 1965, 45)	Mia traduzione
Den foretagne analyse af begrebet "danske gældende ret" har taget sigte på at tyde realindholdet af sætninger der efter deres mening og intention har karakter af videnskabelige påstande om, at en vis regel er gældende danske ret.	The foregoing analysis [...] has aimed at interpreting the real content of propositions which have the character [...] of assertions that a certain rule is <b>valid</b> Danish law.	L'analisi precedente [...] si proponeva di interpretare il contenuto reale di proposizioni che [...] asseriscono che una certa regola è diritto <b>valido</b> .	L'analisi precedente del concetto di "diritto <b>scientificamente valido</b> " è stata finalizzata ad interpretare il contenuto reale di proposizioni che secondo il loro significato ed intenzione hanno il carattere di asserzioni scientifiche circa il fatto che una certa regola sia diritto danese <b>scientificamente valido</b> .
Et andet spørgsmål er, om den juridiske doktrin således som den faktisk foreligger i gængse fremstillinger og behandlinger af dansk ret efter sin egen mening og intention går ud på at fremstille og begrunde påstande af denne art. Det er spørgsmålet om,	Another question is the extent to which the doctrinal study of law in the form in which it exists in current expositions [...] of National law systems does in fact consist of assertions of this kind. It is the question of the extent to which the	Diverso problema è fino a qual punto asserzioni di questo genere abbiano valore nella scienza giuridica quale è coltivata [...] nelle correnti esposizioni dei sistemi di diritto nazionali. Si tratta di sapere fino a che punto la scienza giuridica è e sarà uno stru-	Un'altra questione è se la dottrina giuridica nella forma in cui esiste attualmente nelle rappresentazioni accademiche e professionali e nelle esposizioni concernenti il diritto danese (secondo il loro significato ed intenzione) di fatto si propongano di presentare e spiegare asserzioni di questo tipo. La questione qui è se la dottrina giuridica è e vuole essere una

<sup>32</sup> ROSS 1953, 65; ROSS 1959a, 65; ROSS 1965, 20.

hvorvidt doktrinen er og vil være videnskab om gældende ret i den i det foregående definerede forstand.	doctrinal study is and will be a cognition of valid law in the sense in which it has been defined in the foregoing analysis.	mento per la conoscenza del diritto valido nel senso definito nella precedente analisi.	scienza circa il diritto valido nel senso precedentemente definito.
---	--	---	---

Ross adotta un modello *prescrittivo* di analisi, secondo il quale, affinché lo studio dottrinale del diritto possa assurgere al rango di scienza, esso debba consistere in asserzioni *descrittive* delle credenze circa la “validità” del diritto di un particolare gruppo (i giudici). Lo scienziato del diritto non *esprime* (non deve esprimere) la sua credenza riguardo l’esistenza di una norma giuridica o di un dovere giuridico, ma *descrive* (deve descrivere) la credenza di alcuni individui (i giudici) a riguardo. Il lavoro della scienza giuridica è pertanto indifferente ai valori di verità delle credenze: le proposizioni si limitano ad esporre la relazione intercorrente tra determinati agenti (giudici) e le loro credenze circa determinati contenuti normativi (norme/doveri giuridici).

Rileggo, in proposito, un altro passo danese, omesso nelle traduzioni. Ross, qui, segnala, nei modi della comparazione, la distanza tra le proposizioni della scienza e quelle della scienza giuridica, muovendo da un luogo del lavoro del civilista danese Henry Ussing (1886-1954), *Enkelte kontrakter* (USSING 1940) (Tabella 3):

RR (ROSS 1953, 52 s.)	LJ (ROSS 1959a, 6) / DG (ROSS 1965, 8)	Mia traduzione
Hvorfor stiller forholdet sig anderledes for ret og retsvidenskab?	Why is the position so different with respect to law [...]? / Perché la posizione è così diversa rispetto al diritto [...]?	Perché le cose tra diritto e scienza giuridica sono così diverse?
Hvorfor er rettens “natur” et problem der ligger udenfor den egentlige retsvidenskabs område?	Why is the problem of the nature of law one that lies outside the province of the doctrinal study of law, strictly speaking? / Perché il problema della natura del diritto è un problema interamente estraneo alla scienza del diritto in senso stretto?	Perché la “natura” del diritto è un problema estraneo al campo della scienza giuridica in senso stretto?
Hvad kan der siges om de retlige fænomeners “natur” ud over hvad der fremgår af den videnskab, retsvidenskaben i snævrere	What is there to be said about the “nature” of legal phenomena beyond that which emerges from the doctrinal study of law, which has these very	Cosa è possibile dire della “natura” dei fenomeni giuridici, oltre a quanto emerge dalla scienza – la scienza giuridica in senso stretto –

forstand, der har disse fænomener som sin genstand?	phenomena as its subject? / che cosa c'è da dire circa la natura dei fenomeni giuridici oltre quanto risulta dalla scienza del diritto, la quale ha per oggetto proprio quei fenomeni?	il cui oggetto di studio sono proprio questi fenomeni?
Et udgangspunkt til besvarelse af disse spørgsmål opnås ved en sammenligning af typiske sætninger, der tilhører henholdsvis retsvidenskaben og de andre nævnte videnskaber	[...]	Un punto di partenza per rispondere a queste domande è comparare proposizioni tipiche ricorrenti, rispettivamente, nel campo della scienza giuridica e nel campo delle altre scienze sopra menzionate.
Lad os fx betragte en fysisk sætning som denne:	[...]	Si legga, ad esempio, la seguente proposizione ricorrente nel campo della fisica:
<i>En i beholder indelukket luftarts tryk og rumfang er omvendt proportionale;</i>	[...]	<i>il volume di una determinata massa di gas è inversamente proporzionale alla pressione;</i>
eller en psykologisk sætning som denne:	[...]	oppure si legga la seguente proposizione ricorrente nel campo della psicologia:
<i>Ved indlæring af et stof gennem et antal læsninger opnås det bedste resultat, når læsninger finder sted med passende mellemrum.</i>	[...]	<i>la memorizzazione di un certo materiale per via di svariate letture realizzate i migliori risultati se le letture vengono compiute ad intervalli adeguati.</i>
Vi behøver da ikke noget om de fysiske eller psykiske fænomeners "natur" for at forstå disse udsagns videnskabelige mening. Vi er nemlig klar over, hvilken erfaring disse sætninger refererer til, dvs. på hvilken måde vi skal gå frem for at efterprøve deres sandhed.	[...]	Non è necessario conoscere nulla della "natura" di questi fenomeni fisici e psichici per comprendere il significato scientifico di queste proposizioni. Noi sappiamo bene a quali esperienze tali proposizioni si riferiscono, ossia in quale modo procedere per verificare le loro verità.
Anderledes med hensyn til en typisk retsvidenskabelig sætning, fx denne hentet fra Ussing, <i>Enkelte Kontrakter</i> , s. 116:	[...]	Diversa è la situazione riguardo ad una proposizione tipica della scienza giuridica. Si prenda ad esempio la seguente, tratta dal libro di Ussing, <i>Contratti individuali [Enkelte Kontrakter]</i> , p. 116:

Acceptanten er forpligtet til at betale vekslen på forfaldsdagen, if. vxl. §28. 1°.	[...]	L'accettante è tenuto a pagare la cambiale alla data di scadenza, ex art. 28, 1, del Regolamento danese delle Cambiali.
Lad os først se på vxl. §28. 1°, hvortil der henvises. Her finder vi følgende sætning: Ved accepten forpligter trassaten sig til at betale vekslen på forfaldsdagen,	[...]	Verifichiamo anzitutto l'art. 28, 1, del Regolamento danese delle cambiali. Ivi è contenuta la seguente proposizione: con l'accettazione il trattario si assume l'obbligo di pagare la cambiale alla data della scadenza,
der altså omtrent er ligelydende med sætning hos Ussing [...]	[...]	la proposizione appare simile a quella di Ussing [...]

L'idea russiana è che le proposizioni dottrinali sono solo in apparenza simili alle disposizioni normative. Ma è solo, appunto, apparenza. La “verità” delle proposizioni dottrinali va provata in altro modo: è questo il punto centrale. Ross lo avvertiva compiutamente nel passaggio ulteriore: il “dovere” non è verificato né tramite l'osservazione empirica (uno scarabocchio d'inchiostro su un pezzo di carta, il contratto) né tramite l'esistenza di una disciplina normativa (art. 28, 1, Regolamento delle cambiali).

Il passo che segue (anch'esso pretermesso) merita particolare attenzione. Esso è esplicativo come pochi del nesso di distinzione che Ross tiene tra scienza in senso proprio e scienza del diritto:

«che la verità di un'asserzione sia vera perché contenuta in una proposizione è palesemente privo di significato. Una asserzione deve riferirsi ad aspetti fattuali ad essa esterni e la sua verità deve essere indipendente dal fatto che sia formulata in una proposizione. Altrimenti sarebbe pura magia: la parola che costruisce il suo oggetto e con esso anche la sua verità»<sup>33</sup>.

Stanno tutte qui le premesse e gli obiettivi del suo progetto filosofico e, per così dire, la “direttiva metodologica” che Ross enuclea con estrema certezza e chiarezza.

### 3. Del (perché) di un amore non corrisposto

Forse per esigenze editoriali, forse per esigenze più interessate e travagliate di contraddizioni o conti col passato, sta di fatto che nelle traduzioni di RR non solo

<sup>33</sup> ROSS 1953, 53 (traduzione mia).

sono smontate, ridotte, o spesso omesse parole, frasi e intere parti del testo ma anche i riferimenti a luoghi, autori e dibattito danesi. Evaporano, così, Carl Goos, Vinding Kruse, Knud Illum, Theodor Geiger. Scompare anche Viggo Bentzon (1861-1937). Nella prefazione all'edizione danese, Ross, pur lamentando la debole stringenza logica dei suoi argomenti e la limitata portata filosofica, gli aveva tributato un grosso riconoscimento per la ispirante concezione realista e pragmatica di scienza giuridica. Dopo Kelsen ed Hägerström anche il danese Bentzon era annoverato tra i suoi Maestri<sup>34</sup>. È utile annotare che l'edizione danese del 1953 era destinata ad un pubblico di studenti e giuristi danesi. Diverse furono le ragioni dell'edizione inglese. Nella prefazione inglese (omessa nell'edizione italiana) Ross confidava la speranza che il suo lavoro, rivolto ad un pubblico anglosassone, avrebbe contribuito «to the strengthening of the ties between Nordic culture and the great traditions of the Anglo-Saxon world»<sup>35</sup>.

Tra le ragioni delle infelici e perniciose omissioni, aggiungerei i segni del declino dell'empirismo logico e la fiorente nascita della filosofia del linguaggio ordinario. Com'è ben noto, fin già dalla prefazione al suo *The concept of law*, Hart aveva avviato il felice incontro tra analisi concettuale del diritto e studio degli usi linguistici: «in this field of study – scriveva Hart – it is particularly true that we may use, as Professor J.L. Austin said, “a sharpened awareness of words to sharpen our perception of the phenomena”»<sup>36</sup>. Forse, la tentazione di Ross era di rincorrere, con qualche ritardo, il *tidensånd* (lo spirito del tempo) di quel torno d'anni? Pare esser stato tutt'altro che accidentale l'omissione del sottotitolo dell'edizione danese, *En indførelse i den analytiske retsfilosofi* (Una introduzione alla filosofia analitica del diritto) nella traduzione inglese.

È con questi occhi e con questo spirito che Hart legge LJ, quell'Hart che fa carico a Ross d'aver santificato il behaviourismo e d'aver misconosciuto l'aspetto interno delle norme giuridiche.

I “mali” della traduzione e, non meno, il disperdersi della carica di significato delle parole è di non poco peso nella vicenda. Non che un'impeccabile traduzione avesse riallineato Ross e Hart: le “differenze” non sarebbero passate agevolmente ad “identità”. Le discrepanze linguistiche hanno di sicuro la loro parte, ma non bastano a spiegare tutto. Bisognerà essere avvertiti ed andare cauti. Procediamo con ordine.

Se una *saeva indignatio*<sup>37</sup> contro metafisiche infestanti diritto e morale vibra, in fondo, nelle severe pagine di Ross, non meno indignato è Hart quanto alle “possibilità” del realismo. Attraverso gli strumenti del linguaggio e delle definizioni, nei

<sup>34</sup> ROSS 1953, 46. I riferimenti a Bentzon riguardano per lo più il suo maggiore lavoro: BENTZON 1907.

<sup>35</sup> ROSS 1959a, ix. L'intenzione di comunicare con l'audience anglosassone è la medesima che sorregge le traduzioni di *Virklighed og gyldighed i Retslæren* (ROSS 1934) e di *Hvorfor Demorati?* (ROSS 1946a).

<sup>36</sup> HART 1961, vii.

<sup>37</sup> HART 1959, 233.

modi propri della *Analytical Jurisprudence*, Hart intendeva salvare il suo positivismo dalle insidie dell'imperativismo austriaco e, non meno, delle concezioni realiste. D'un realismo a tinte nettamente americane, senza sbocco, Hart imputa Ross. Una prima bizzarria è nel titolo della recensione del 1959: *Scandinavian Realism* (HART 1959). I termini col suffisso in "ismo" celano grosse insidie e conducono a fuorvianti generalizzazioni. Quale real-ismo? È bene ricordare che Ross si era già in parte allontanato da Hägerström coi lavori *On the Illusion of consciousness. Do Mental Data («Phenomena of Consciousness») Exist?* (ROSS 1941), e *On the Logical Nature of Propositions of Value* (ROSS 1945b), volgendo verso l'empirismo logico. In una sorta di "paradosso dell'unità", Hart teneva Ross entro il realismo di scuola svedese e, al contempo, entro quello americano. L'obiettivo era chiaro: Ross nel mirino, per demolirli entrambi.

Voglio qui limitarmi a due annotazioni che valgono non tanto ad appianare un conflitto, quanto piuttosto a scomporlo in maniera critica. Per la prima di esse va sottolineato il contesto e le esigenze entro le quali Hart veniva a proporre il tema "diritto valido" e i percorsi di critica. Hart muoveva dalla filosofia del linguaggio ordinario. L'analisi del concetto di diritto è, così, sottoposta alla necessità di studio degli usi delle forme del linguaggio. È stato suo merito aver colto la significativa distinzione tra tipi di relazioni sociali e di averle portate alla luce entro il loro specifico contesto sociale di riferimento, per il tramite di un esame accurato degli usi delle espressioni linguistiche. Cito un passo, tra i più noti e stimolanti, in cui Hart pare "mettere alla prova" le norme di riconoscimento secondo (anche) la rispondenza a criteri di uso delle forme del linguaggio:

«The use of unstated rules of recognition, by courts and others, in identifying particular rules of the system is characteristic of the internal point of view [...] the simplest of these [natural expressions], "It is the law that...", which we may find on the lips not only of judges, but of ordinary men living under a legal system, when they identify a given rule of the system. [...] The natural expression of this external point of view [the attitude of an observer who records *ab extra* the fact that a social group accepts such rules but not himself accept them] is not "It is the law that... but 'in England they recognize as law... whatever the Queen in Parliament enacts...'»<sup>38</sup>.

L'esistenza della regola di riconoscimento *is shown* nella pratica "linguistica" di giudici, funzionari, privati. Hart aveva menzionato l'*interplay* tra *norm of recognition* e usi del linguaggio già nella recensione a Ross:

<sup>38</sup> HART 1961, 99.

«When a pattern of behaviour is thus taken as a standard the criticism of conduct in terms of it and the claims and justifications based on it are expressed by the distinctive normative vocabulary of “ought”, “must”, “should”, “may”, “right”, “wrong”, and special variants like “duty” and “obligation”»<sup>39</sup>.

Ross, lo s'è visto, lavora incessantemente nell'ansia di distinguere tra scienza e metafisica e sulle possibilità di riconfigurazione della scienza giuridica in modo tale da renderla degna di queste nome. Sondarne le possibilità, è, per Ross, sondare la “scientificità” delle proposizioni concernenti il “diritto valido”. Lo si legge nelle parole limpide e stringenti contenute in un altro passo omesso (Tabella 4):

RR (ROSS 1953, 56)	LJ (ROSS 1959a) / DG (ROSS 1965)	Mia traduzione
<p>Vi har set:</p> <p>(1) At lovens sætning er et direktiv, ikke nogen påstand;</p> <p>(2) At den videnskabelig sætning hos Ussing tilsyneladende er af samme indhold og struktur som lovens sætning;</p> <p>hvoraf synes at følges:</p> <p>(3) At også den videnskabelige retssætning er et direktiv, ikke nogen påstand.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p>Nu er det imidlertid klart, at hvis man, som almindeligt, ved videnskab vil forstå noget i retning af systematisk ordnet erkendelse, kan videnskabelige sætninger ikke være direktiver, altså emotionelle udtryk der tjener som umiddelbare</p>	<p style="text-align: center;">[...]</p>	<p>Abbiamo visto che:</p> <p>(1) La proposizione giuridica è una direttiva, non un'asserzione;</p> <p>(2) La proposizione scientifica di Ussing presenta apparentemente lo stesso contenuto e la stessa struttura di quella giuridica:</p> <p>da ciò sembra implicarsi che:</p> <p>(3) anche la proposizione della scienza giuridica è una direttiva, e non un'asserzione.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p>Ora è chiaro che se si vuole intendere la scienza, in generale, nella direzione di una conoscenza organizzata sistematicamente, allora le proposizioni scientifiche non possono essere direttive, dunque espressioni</p>

<sup>39</sup> HART 1959, 238.

<p>påtrykningspåstande. Videnskab gør krav på sandhedskvalitet, og en sådan kan kun tilkomme påstande. Videnskabelige sætninger må have repræsentativ mening. Vi nøds derfor til den konklusion, at om der overhovedet findes en retsvidenskab, om den det være en fejl i overstående ræsonnement (1), (2), (3). Fejlen må søges i (2). Der må, trods den tilsyneladende lighed, være en afgørende forskel mellem lovens og doktrinens sætninger om ret.</p>		<p>emotive che servono da asserzioni con effetto persuasivo. La scienza esige qualità di verità e ciò può convenirsi solo alle asserzioni. Le proposizioni scientifiche devono avere un significato rappresentativo. È necessario, dunque, concludere che se esiste una scienza giuridica, allora deve esserci un errore nel ragionamento sopra riportato (1), (2), (3). L'errore è da rinvenirsi in (2). Nonostante l'apparente somiglianza, deve esserci una netta differenza tra proposizioni giuridiche e proposizioni dottrinali circa il diritto.</p>
--	--	---

Nella sua linea di miro c'è primariamente quanto si legge (anche) in questo passo omesso, e non l'esigenza di una *proper definition* di "diritto valido" e di altri concetti giuridici<sup>40</sup>. Come abbiamo visto, della centralità della questione epistemologica della scienza giuridica si trae una importante conferma nell'altro passo danese omesso nelle traduzioni (Tabella 2). Questi sono, in termini brevi e netti, i loro avvii. Fuori da ciò – temo – Hart e Ross non si lasciano intendere.

La "cattiva" traduzione ha dispiegato effetti di tutto peso quanto all'interpretazione hartiana di Ross. La discrepanza fra *gyldig* e *gældende* non è sottile come un giunco. Il passo "incriminato" è quello riportato nella seguente tabella (Tabella 5). L'espressione sotto accusa è "*nugældende dansk ret*". Ho avanzato (in corsivo e tra parentesi quadre) una proposta di traduzione in linea con le avvertenze linguistiche esposte nel paragrafo precedente:

RR (ROSS 1953, 89)	LJ (ROSS 1959a, 42)	DG (ROSS 1965, 41)
<p>realinholdet af:  D = (vxl's. § 28) er <b>nugældende</b> dansk ret</p>	<p>The real content of the assertion:  A = section 62 of the Uniform Negotiable Instruments Act is <b>valid</b> law at the present time of a certain</p>	<p>Il contenuto reale dell'asserzione:  A = art. 62 dell'<i>Uniform Negotiable Instruments Act</i> è diritto attualmente <b>valido</b> [<i>scientificamente vali-</i></p>

<sup>40</sup> Che Ross non si sia coinvolto in "imprese lessicografiche" è anche opinione di von Holtermann. Sul punto, Cfr. VON HOLTERMANN 2015, 25.

<p>er en forudsigelse om, at <i>dersom en sag indbringes for domstolene, i hvilken de i vxl's. § 28 angivne betingende kendsgerninger anses at foreligge, og dersom der ikke i mellemtiden er indtruffet ændringer i det forhold der begrunder P, vil det i vxl's. § 28 indeholdte direktiv til dommeren indgå som integrerende bestanddel af domsbegrundelsen.</i></p> <p>P anses for sand, dersom vi har god grund til at antage, at denne forudsigelse vil gå i opfyldelse.</p>	<p>state</p> <p>is a prediction to the effect that if an action in which the conditioning facts given in the section are considered to exist is brought before the courts of this state, and if in the meantime there have been no alterations in the circumstances which form the basis of A, the directive to the judge contained in the section will form an integral part of the reasoning underlying the judgment.</p> <p>A is regarded as being true if we have good reason to assume that this prediction will be fulfilled.</p>	<p><i>do/valido secondo la scienza giuridica]</i> nel momento attuale in un certo stato,</p> <p>è la predizione che se un'azione in cui i fatti condizionanti enunciati nell'articolo [...] sono considerati esistenti è portata davanti alle corti di quello stato, e se nel frattempo non sono intervenute variazioni nelle circostanze che stanno a fondamento di A, la direttiva al giudice contenuta nell'articolo formerà una parte integrante del ragionamento che regge la decisione.</p> <p>A è considerata vera se abbiamo buone ragioni per credere [<i>per assumere</i>] che la preconditione [<i>questa previsione</i>] sarà adempiuta.</p>
--	---	--

Seguire, con qualche cura, la lettura hartiana di questo passo rossiano è indispensabile. Hart scriveva: «[...] even if in the mouth of the ordinary citizen or lawyer “this is a valid rule of English law” is a prediction of what a judge will do, say and/or feel, this cannot be in the mouth of a judge who is not engaged in predicting his own or others’ behaviour or feelings»<sup>41</sup>. È indubbio che qui Hart legga “*valid law*” come un termine descrittivo che serve a denotare la validità di una norma individuale nel significato comune di “conforme a, corretto”. Ciò sarebbe stato corretto se Ross avesse utilizzato il termine *gyldig* nella edizione originale. Ma non è stato così. Nel passo del testo danese Ross aveva impiegato il termine “*nugældende*” che, come ho avuto modo di rilevare, non denota “validità” nel senso inglese di *validity*, piuttosto l’efficacia empirica di una norma (perlopiù) non individuale. Ma – ancora più importante! – esso è un termine tecnico che Ross impiega per denotare la “validità” di una norma agli occhi della scienza giuridica (e non dei giudici). In altre parole, quando Ross usa “*gyldig*”, si riferisce al significato di validità agli occhi (o: “*in the mouth*”) del giudice; quando usa “*gældende*”, si riferisce al significato di validità agli occhi (o: “*in the mouth*”) dello

<sup>41</sup> HART 1959, 237.

scienziato del diritto<sup>42</sup>. Il modello rossiano di scienza giuridica è prescrittivo nel senso che Ross prescrive ad essa di descrivere il diritto in forma di predizioni<sup>43</sup>: *gældende* è il termine tecnico che serve questo scopo.

La “bocca del giudice” di Hart non parla di predizioni, profezie, emozioni e magie (ma lo stesso vale per Ross!): «he [the judge] is not predicting his own or others’ behaviour or feelings»<sup>44</sup>. Tutt’altro. Scrive Hart: «when a judge recognises a statutory provision as “valid” he identifies this as a primary rule, using for this purpose an unstated rule of recognition or criteria of identification which might be formulated as “What the Queen in Parliament enacts is a legal standard of behaviour”»<sup>45</sup>. Aprirei la finestra su un altro intrigante paesaggio se ora cercassi di discutere l’ulteriore (e conseguente) critica hartiana riguardo alla “supposta” errata rappresentazione rossiana dell’aspetto interno «as a matter of “emotion” or “feeling”» collegata alla “supposta” errata rappresentazione degli *statements of legal validity* come *external statements* «of fact predicting judicial behaviour and feeling»<sup>46</sup>. Una risposta ad Hart può avere a che fare, ancora una volta, col “sapore linguistico” di *gældende*.

Tuttavia mi limito, qui, a rammentare la risposta di Ross ad Hart. A proposito dell’hartiano “*critical reflective attitude*” così tanto discordante – agli occhi di Hart! – con i rossiani «feelings of being socially bound», Ross ribatteva punzecchiandolo:

«I am unable to understand how it is possible that a person could have an attitude as described – criticize himself for breaking the rule, and acknowledge that criticism on the part of his fellows is justified – and still feel free to act as he likes. I believe that the attitude and

<sup>42</sup> Sul punto, Cfr. VON HOLTERMANN 2015, 27. Sono pienamente d’accordo con von Holtermann il quale ha di recente sostenuto che, malgrado la non impeccabile coerenza di Ross nell’uso dei termini in questione, le espressioni in lingua inglese più prossime ai rossiani *gyldig ret* e *gældende ret/gælden rett* siano, rispettivamente, *valid law* e *scientifically valid law*. Cfr. VON HOLTERMANN 2018, 37 s.

<sup>43</sup> È interessante notare che a monte della *prediction theory* di Ross ci sono, senza dubbio, le acquisizioni teoriche di HOLMES 1897 e di FRANK 1930; FRANK 1949, ma, non da meno, quelle dei danesi Julius Lassen (1847-1923), professore di diritto dei contratti, e del civilista Henry Ussing. In ROSS 1953, 95 nt. 22, egli cita un frammento della (ultima) lezione magistrale che Lassen tenne presso l’Università di Copenhagen nel 1918. Lassen si interrogava sul suo ruolo di studioso e si rispondeva affermando che nelle vesti di scienziato del diritto non si era mai coinvolto in imprese valutative del diritto, piuttosto si era limitato a fornire una rappresentazione del *gældende danske ret*, del diritto vigente nella società danese, e a descrivere le norme poste a fondamento delle decisioni dei giudici. È chiaro che il modello di scienza giuridica di Lassen è prescrittivo. Ussing, a cui Ross fa spesso riferimento nell’edizione danese, aveva anticipato l’idea secondo cui «una regola è da dirsi valida ed esistente nella misura in cui sia possibile aspettarsi che le corti ed altre autorità la pongano alla base delle loro decisioni». Cfr. USSING 1949, 12. Il passo non è commentato da Ross. Ussing è meramente annoverato tra le file degli autori danesi, Bentzon, Geiger, Illum, ispirati a concezioni realiste. Cfr. ROSS 1953, 114.

<sup>44</sup> HART 1959, 239.

<sup>45</sup> HART 1959, 239

<sup>46</sup> HART 1959, 238.

reactions described by Hart are the overt manifestations of feelings engendered in the individual during his growth in the group»<sup>47</sup>.

Proverei a dare spalla a Ross. Forse, questione di gradazione tra i due? Se Hart rifrena, con ostinazione anche, le “tracce” emotive dell’*attitude*, Ross, per parte sua, pur dando ad esse un peso rilevante, non misconosce i profili “razionali”. Su ciò non avrei molti dubbi.

Come è noto, Ross fornisce una sintesi di behaviourismo e psicologismo. L’elemento normativo-ideologico che di fatto “governa e motiva” i giudici quando agiscono nelle vesti di giudici non è affatto ridotto a fenomeno di psicologia individuale, emozioni, irrazionalità. Segnalo che nella nota analogia del gioco degli scacchi, Ross – anticipando Hart di qualche anno – evidenzia con certezza il carattere di mutua socialità tra i partecipanti al gioco. Il punto, qui, è (anche) che Ross usa il termine danese *fællesskab*, quale «elemento costitutivo – traduco dal danese – di ciò che si vive/si sperimenta [*opleves*] nel gioco degli scacchi», per poi affermare, nel passo successivo, che «[*fællesskab*] si esprime anche nel carattere sovra-individuale delle regole del gioco degli scacchi»<sup>48</sup>. *Fællesskab* è stato reso in inglese con *fellowship*<sup>49</sup>, e, con una qualche bizzarria, in italiano con “presenza di un compagno”, “necessità di un compagno”, “gruppo”<sup>50</sup>. *Fællesskab* non è una parolina semplice. Le traduzioni non sono state certamente qualcosa di arbitrario, ma credo che non abbiano colto pienamente la portata di significato del termine. A *fællesskab* non corrisponde il termine immediato *fellowship* né uno parallelo nella nostra lingua. Le “acrobazie” del traduttore italiano sono state, per l’appunto, emblematiche di questa difficoltà. In *fællesskab* non c’è solo, e di certo non in maniera esclusiva, una componente emotiva di sentimenti e impulsi; piuttosto c’è (anche) una condivisione “deliberata”, una comunanza di intenti, di progettualità, di finalità e, perché no, di atteggiamenti critici<sup>51</sup>. *Fællesskab*, intersoggettività e metodo introspettivo concorrono a disegnare il carattere d’una “razionalità sociale”. Facciano da sostegno a questa mia considerazione, due ultimi rilievi.

Il primo: Ross ha sottolineato, in un altro luogo, che il giudice oltre ad essere motivato dal «puro senso del dovere e non dal timore di sanzioni giuridiche», è mosso anche da “*uinteresserede impluser*”<sup>52</sup>, impulsi disinteressati. Tale nozione riecheggia quella di “attitudini di comportamento disinteressate” teorizzata da Ross nel *Towards a Realistic Jurisprudence* (ROSS 1946c), a proposito degli “impulsi” che

<sup>47</sup> ROSS 1961b, 1188.

<sup>48</sup> ROSS 1953, 60.

<sup>49</sup> ROSS 1959a, 13.

<sup>50</sup> ROSS 1965, 14 s., 17.

<sup>51</sup> Trovo pertinente la proposta di Eng di rendere “*fellowship*” con “*perceived communality*”. Sul punto cfr. ENG 2011, 217 nt. 40.

<sup>52</sup> ROSS 1953, 101; ROSS 1959a, 53; ROSS 1965, 52.

fondano un sistema giuridico quale ordinamento sociale<sup>53</sup>. Il secondo: la dottrina delle fonti del diritto. Tra i quattro fattori che influenzano e dirigono il processo decisionale del giudice, vi è la “*kulturtraditionen*” (tradizione culturale). Essa non corrisponde alla “*almindelige Retsbevidsthed*” (coscienza giuridica popolare) a cui teorici del diritto à la Illum si erano richiamati per fondare su basi psicologiche il concetto di validità<sup>54</sup>. La tradizione culturale è, per Ross, la radice di una comunità, un complesso di comuni fondamentali valutazioni e concezioni della realtà in reciproca cooperazione<sup>55</sup>. Il giudice non è un automa, ma un servitore della comunità che «legge ed interpreta il diritto nel proprio spirito» alla luce della tradizione che, vivendo e prosperando nella sua mente, dà origine ad una “coscienza giuridica materiale”. La tradizione non è eliminabile, tant’è che essa, come in un “pentagramma di forze” può entrare in conflitto con l’altro vettore, la “coscienza giuridica formale”<sup>56</sup>. Questa profonda tensione ci offre più d’un motivo di significativo interesse perché non solo conferma la dimensione sociale del decidere, quanto piuttosto illumina gli elementi che *presuppongono* il decidere, cognizione e accettazione, e quelli che *dispiegano* il decidere, giustificazione, ponderazione, scelta.

Potrebbe avere il sapore d’un paradosso il fatto che tra le magre lusinghe rivolte da Hart a Ross e al suo *LJ*, ci sia proprio questa: «He writes in a clear, interesting and at times racy style; though these felicities may be in part due to the great skill of the translator»<sup>57</sup>. Che (solo) la cattiva maestra traduzione non abbia fatto da Cupido? Di certo, è vero che aver reso *gældende* con *valid* non è stata solo una buffa capriola. Tanta parte essa ha avuto nella ricezione di Ross tra anglosassoni, anglofoni ed adepti della scuola hartiana. Una lettura non generosa, quella di Hart, e di certo non senza acume strategico. Ciononostante, non è meno vero che, se Ross pensava secondo i canoni del suo venerato empirismo logico, Hart, per parte sua, leggeva Ross con quanto egli aveva a mente a proposito di filosofia del linguaggio ordinario e di “*gunman*” *theory of law*. Se Ross considerava essere la traduzione il vero pomo della discordia, Hart avvertiva qualcosa di ancora più decisivo. La scienza giuridica in Ross è scienza descrittiva di fatti psicologici; in Hart lo «statement that a particular rule is valid» è la conclusione normativa di una «chain of legal reasoning» a partire da una «unstated but accepted rule of

<sup>53</sup> ROSS 1946c, 76-93. La nozione di “impulsi disinteressati” è riversata nello studio dei concetti di “forza vincolante del diritto internazionale” e “fonti del diritto internazionale”. Cfr. ROSS 1947a, 79-93.

<sup>54</sup> ILLUM 1945, 63 s, 118; ROSS 1953, 118; ROSS 1965, 69.

<sup>55</sup> “Comunità”, declinata in “comunità di valori”, “condivisione di sentimenti”, “condivisione di atteggiamenti valutativi”, “condivisione di esperienze” e così via, forma (anche) il substrato concettuale delle riflessioni rossiane sulla (pratica della) democrazia.

<sup>56</sup> ROSS 1965, 61, 94 s., 131.

<sup>57</sup> HART 1959, 233.

recognition»<sup>58</sup>. Più d'un amore non corrisposto, che sia stato un dialogo tra sordi? Sul perché dobbiamo tenerci, come dire, sospesi.

#### 4. *Sic transit gloria mundi?*

Ritornare a Ross non significa necessariamente allineare Ross a voci dai toni simili né tanto meno farne un vate rinnovatore o un veggente a cui accreditare alcuni snodi della contemporaneità. Non significa nemmeno rammentarlo per il puro spirito di preservare la memoria dei fatti del passato. Ritornare a Ross significa ritornare ad un autore fascinoso trascurato da qualche decade che può ancora dirci tanto. L'originalità delle vicende speculative di un autore sollecita nuove chiavi di lettura e la ricerca di più puntuali connotazioni, quand'anche, esse, tra di loro divergenti. D'altro canto: non si interpreta per saperne di più dal proprio autore?

<sup>58</sup> HART 1961, 100-105.

*Riferimenti bibliografici*

- ANDRONICO A. 2018. *Democrazia o barbarie. Il contributo di Alf Ross al (nostro) dibattito odierno*, in «Diritto & Questioni pubbliche», 18, 2, 2018, 379-392.
- BENTZON V. 1907. *Retskilderne*, København, G.E.C. Gad, 1907.
- BLUME P. 2011. *Ross – for altid? I anledning af Jens Evald: Alf Ross – et liv*, in «Juristen», 1, 2011, 28 ss.
- BOBBIO N. 1965. *Law and force*, in «The Monist», 49, 3, 1965, 321 ss.
- CATANIA A. 1974. *Il diritto come organizzazione della forza*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del diritto», 51, 1974, 371 ss.
- CHRISTENSEN J.P. 2006. *Ross og statsforfatningsrette*, in VON HOLTERMANN J.H., RYBERG J. (eds), *Alf Ross. Kritisk gensyn*, København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006, 79 ss.
- ENG S. 2011. *Lost in the System or Lost in Translation? The Exchange Between Hart and Ross*, in «Ratio Juris», 24, 2, 2011, 194 ss.
- EVALD J. 2010. *Alf Ross – et liv*, København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010.
- EVALD J., SCHAUMBERG-MÜLLER S. 2004. *Retsfilosofi, retsvidenskab & retskildelære*, København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004.
- FOIGHÉL I., GAMMELTOFT-HANSEN H., ZAHLE H. (eds.) 1999. *Alf Ross 1899-1999. Ret som teknik, kunst og videnskab – og andre essays*, København, Jurist- og økonomforbundets forlag, 1999.
- FRANK J. 1930. *Law and the Modern Mind*, New York, Tudor Publishing Co., 1930.
- FRANK J. 1949. *Courts on Trial: Myth and Reality in American Justice*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1949.
- GRECO T. 2018. *Il cielo vuoto dei realisti. Qualche nota sul pensiero politico-giuridico di Alf Ross*, in «Diritto & Questioni pubbliche», 18, 2, 2018, xx.
- HART H.L.A. 1959. *Scandinavian Realism*, in «The Cambridge Law Journal», 17, 2, 1959, 233 ss.
- HART H.L.A. 1961. *The Concept of Law*, Oxford, Oxford Clarendon Press, 1961.
- HOLMES O.W. 1897. *The Path of Law*, in «Harvard Law Review», 10, 1897, 457 ss.
- ILLUM K. 1945. *Lov og Ret*, Kjøbenhavn, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1945.
- ILLUM K. 1953. *Alf Ross: Om Ret og retfærdighed*, in «Ugeskrift for Retsvæsen», 87, 1953, 278 ss.
- JORI M. 1976. *Il metodo giuridico tra scienza e politica*, Giuffrè, Milano, 1976.

- JØRGENSEN J. 1945. *Demokrati har ret til at forsvare sig*, in RASMUSSEN S.H., KAYSER NIELSEN N. (eds.), *Strid om Demokratiet. Artikler fra en dansk debat 1945-46*, Aarhus, Aarhus Universitetsforlag, 2003, 18 ss.
- JØRGENSEN J. 1946. *Det demokratiske samfund. Grundtræk af en analyse*, København, Folaget Tiden, 1946.
- LEITER B. 1997. *Rethinking Legal Realism: Toward a Naturalized Jurisprudence*, in «Texas Law Review», 76, 2, 1997, 267 ss.
- LEITER B. 2007a. *Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy*, Oxford, Oxford University Press, 2007.
- LEITER B. 2007b. *Brian Leiter: Interview About Legal Philosophy*, in NIELSEN M.E. (ed.), *Legal Philosophy: 5 Questions*, Public Law and Legal Theory Research, University of Texas School of Law, 120, 2007, 143 ss. Disponibile in: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=986606](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=986606) (consultato il 14 agosto 2018).
- MARIN R.H. 1982. *Diritto e scienza. Saggio su Alf Ross*, in PATTARO E. (ed.), *Contributi al realismo giuridico*, Milano, Giuffrè, 1982, 172 ss.
- OLIVECRONA K. 1976. *On the Problem of Law and Force in Recent Literature*, in «Rivista Internazionale di filosofia del diritto», 53, 1976, 548 ss.
- PATTARO E. 1966. *Validità o verificabilità del diritto?*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 3, 1966, 1005 ss.
- RENDTORFF J.D. 2006. *Ross og prognoseteorien*, in VON HOLTERMANN J.H., RYBERG J. (eds.), *Alf Ross. Kritisk gensyn*, København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006, 15 ss.
- ROSS A. 1934. *Virkelighed og Gyldighed i Retslæren : en Kritik af den teoretiske Retsvidenskabs Grundbegreber*, København, Levin & Munksgaard, 1934.
- ROSS A. 1936. *The 25th Anniversary of the Pure Theory of Law*, in «Oxford Journal of Legal Studies», 31, 2, 2011, 243 ss. (ed. or. *Den rene retslæres 25-års Jubileum*, in «Tidsskrift for Retssvitenskap», 1936, 304 ss., trad. ing. di H.P. Olsen).
- ROSS A. 1941. *On the Illusion of consociousness. Do Mental Data («Phenomena of Consciousness») Exist?*, in «Theoria», 7, 3, 1941, 171 ss.
- ROSS A. 1945a. *Kommunismen og Demokratiet*, København, Fremad, 1945.
- ROSS A. 1945b. *On the Logical Nature of Propositions of Value*, in «Theoria», 11, 3, 1945, 172 ss.
- ROSS A. 1946a. *Hvorfor Demokrati?*, København, Munksgaard, 1946.
- ROSS A. 1946b. *Sociolog som Retsfilosof. Theodor Geiger: Debat med Uppsala om moral og ret. Lund 1946. 247 Sider*, in «Juristen», 1946, 259 ss.

- ROSS A. 1946c. *Towards a Realistic Jurisprudence. A Criticism of the Dualism in Law*, Copenhagen, Einar Munksgaard, 1946.
- ROSS A. 1947a. *A Textbook of International Law. General Part I*, 3 ed., London/New York/Toronto, Longmans, Green and Co., 2013.
- ROSS A. 1947b. *Socialismen och Demokratin*, in «Tiden», 39, 7, 1947, 392 ss.
- ROSS A. 1948a. *Soviet Filosofi*, in «Verdens gang», 2, 1948, 219 ss.
- ROSS A. 1948b. *Kan man være Socialist uden at være Marxist?*, in «Verdens Gang», 2, 1948, 255 ss.
- ROSS A. 1952. *Why Democracy?*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1952.
- ROSS A. 1953. *Om ret og retfærdighed. En indførelse i den analytiske retsfilosofi*, 2 ed., København, Hans Reitzels Forlag, 2010.
- ROSS A. 1959a. *On Law and Justice*, Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 1959.
- ROSS A. 1959b. *Anmeldelse af Theodor Geiger: Vorstudien zu einar Soziologie des Rechts*, in «Tidsskrift for Rettsvitenskap», 1959, 215 ss.
- ROSS A. 1961a. *Validity and the Conflict Between Legal Postivism and Natural Law*, in «Revista Jurídica de Buenos Aires», 4, 1961, 46 ss.
- ROSS A. 1961b. *Reviews. The concept of law. By H.L.A. Hart: The Clarendon Press, 1961. p .x, 263*, in «The Yale Law Journal», 71, 1961, 1185 ss.
- ROSS A. 1963. *Naturrett contra Retspositivisme. A propos “Naturrecht oder Rechtspositivismus?”* Heraus gegeben von Wermer Maihofer. Herman Gentner Verlag. *Bad Hamburg vor der Höhe*, 1962, 644 ss, in «Tidsskrift for Rettsvitenskap», 1963, 497 ss.
- ROSS A. 1965. *Diritto e giustizia*, (trad. di G. Gavazzi), Torino, Einaudi, 1965.
- ROSS A. 1974. *Democrazia, potere e diritto. Contributi al dibattito odierno*, Torino, Giappichelli, 2016 (ed. or. *Demokrati, magt og ret. Indlæg i dagens debat*, København, Lindhardt og Ringhof, 1974, trad. it. di A. Serpe).
- SCHIAVELLO A. 2018. *La filosofia “scientifica” di Alf Ross*, in «Diritto & Questioni pubbliche», 18, 2, 2018, xx.
- SERPE A. 2008. *Realismo nordico e diritti umani. Le ‘avventure’ del realismo nella cultura filosofico giuridica norvegese*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008.
- SERPE A. 2012. *Fondazioni psicologiche delle norme. Internalizzazione, linguaggio, diritto nell’esperienza di Nils Kristian Sundby*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 2018, 503 ss.
- SERPE A. 2015. *Counteracting With Healing Antidotes. Beyond Kelsen, Towards Ross*, in «Utopía y Praxis Latinoamericana. Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social» (num. spec. a cura di A. Serpe), 71, 2015, 87 ss.

- SERPE A. 2016. *Introduzione* a ROSS A. *Democrazia, potere e diritto. Contributi al dibattito odierno*, Torino, Giappichelli, 2016.
- SERPE A. 2017a. *Giù dalla torre d'avorio. Ross difensore della democrazia negli anni del dopoguerra*, in «Rivista di Filosofia del diritto», 2, 2017, 293 ss.
- SERPE A. 2017b. I “credo” di Alf Ross. *Scienza, democrazia, giustizia nelle pagine del Demokrati, magt og ret*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 2017, 421 ss.
- SUNDBY N.K. 1974. *Om Normer*, Oslo, Universitetsforlaget, 1974.
- USSING H. 1940. *Enkelte kontrakter*, København, Gads Forlag, 1940.
- USSING H. 1949. *Retstridighed. Strejflys over nordisk retslære*, København, B. Lunos Bogtrykkeri, 1949.
- VON HOLTERMANN J.H. 2011. *Således består (endnu) al verdens herlighed! Om Jens Evalds vurdering af Alf Ross' betydning*, in «Ugeskrift for Retsvæsen. Den literære Afdeling», 16, 2011, 136 ss. Disponibile in: <http://retsfilosofi.dk/Holtermann2011aSaaledesbestaarendnuallverdensherlighed.pdf> (consultato il 14 agosto 2018).
- VON HOLTERMANN J.H. 2013. *Introduktion*, in ROSS A., *Om ret og retfærdighed. En indførelse i den analytiske retsfilosofi*, København, Hans Reitzels Forlag, 2013, 9 ss.
- VON HOLTERMANN J.H. 2015. “This Cannot Be Its Meaning in the Mouth of the Judge”: *The Case for the New English Language Translation of Alf Ross's On Law and Justice Forthcoming on Oxford University Press*, in «Utopía y Praxis Latinoamericana. Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social» (num. spec. a cura di A. Serpe), 71, 2015, 19 ss.
- VON HOLTERMANN J.H. 2017. *A Strawman Revisited: Resettling the Score Between H.L.A. Hart and Scandinavian Legal Realism*, in «Santa Clara Law Review», 57, 1, 2017, 1 ss.
- VON HOLTERMANN J.H. 2018. *Alf Ross. On Law and Justice; Editor's Introduction*, in «iCourts Working Paper Series», 116, 2018, 1 ss. Disponibile in: <http://jura.ku.dk/icourts/working-papers/> (consultato il 14 agosto 2018).
- VON HOLTERMANN J.H., RYBERG J. (eds) 2006. *Alf Ross. Kritiske gensyn*, København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006.